

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3694-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa con il Governo del Sultanato dell'Oman ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

Gli organi competenti per l'attuazione del *Memorandum*, individuati dall'articolo 2, sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa del Sultanato dell'Oman, i cui rappresentanti potranno tenere periodiche consultazioni volte a concordare accordi o intese specifiche integrativi del *Memorandum*, nonché eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

I campi e le forme della cooperazione, indicati dagli articoli 3 e 4, sono orientati verso scambi di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica, programmi o corsi militari e di istruzione, scambio di osservatori in esercitazioni militari e di visite ufficiali. Particolare rilievo assume il profilo di assistenza teso a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte, che, prevedendo scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari, è garantito da assicurazioni della qualità da parte del Ministro della difesa, il quale è impegnato anche nell'assicurare che le società e le organizzazioni nazionali rispettino i loro impegni contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista dal *Memorandum* stesso.

Le informazioni, documenti e materiali, classificati secondo le norme previste nei due Paesi, dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati nel *Memorandum* e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle due Parti, come previsto dall'articolo 5.

Gli ultimi articoli, dal 6 all'11, precisano le modalità di attribuzione della giurisdizione, il principio di non interferenza con altri impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale, le modalità per apportare emendamenti al *Memorandum* e gli aspetti finanziari della sua attuazione.

Dal momento che il *Memorandum*, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, l'attuale stesura del disegno di legge in esame è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

La Commissione ha modificato il provvedimento, nel senso di recepire le indicazioni desumibili dal parere della Commissione Bilancio.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

24 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostantivo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO Antonino)

25 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

31 gennaio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che la quantificazione recata dalla relazione tecnica ricomprenda tutti gli oneri derivanti dalle attività previste dal *Memorandum* d'intesa, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9, commi 1 (alloggio e addestramento) e 2 (attività diverse dalle precedenti), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «a decorrere dal 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2006», che le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle altre: «2006-2008» e che, in fine, le parole: «per l'anno 2005», vengano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman, fatto a Roma il 22 marzo 2004, riguardante il settore della difesa.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.855 annui, ad anni alterni, a decorrere dal **2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico